

Nuova tassazione delle rendite finanziarie

a cura dell'ufficio studi della Südtirol Bank



La normativa di riferimento

Il Decreto Legge n. 66/2014, convertito nella Legge n. 89/2014, ha introdotto modifiche alla tassazione delle rendite finanziarie, prevedendo l'innalzamento dell'aliquota dal precedente 20% all'attuale 26% (a partire dal 1º luglio 2014).

1. Conto corrente

L'aliquota del 26% si applica anche sugli interessi di conto corrente.

2. Investimenti finanziari, redditi di capitale e redditi diversi

L'aliquota passa dal 20% al 26% su:

- plusvalenze;
- dividendi;
- interessi;
- proventi derivanti da investimenti finanziari in:
 - azioni,
 - obbligazioni,
 - fondi comuni di investimento,
 - SICAV,
 - ETF,
 - ETC.
 - covered warrant,
 - derivati,
 - pronti contro termine,
 - prestito titoli.

L'aliquota resta al 12,5% sui titoli appartenenti alle cc. dd. "categorie privilegiate":

- titoli di Stato italiani e quelli con regime equiparato;
- obbligazioni emesse da stati esteri, se compresi nella c. d. "White List", e da enti territoriali di questi ultimi;
- obbligazioni emesse da enti sovranazionali;
- titoli di risparmio per l'economia meridionale.

2.1. Titoli obbligazionari

I titoli obbligazionari, non appartenenti alle predette categorie privilegiate, sono soggetti ad un conguaglio di interessi sui titoli posseduti al 30 giugno 2014 (vigila dell'entrata in vigore della nuova aliquota), in quanto la variazione dell'aliquota fiscale segue il criterio della maturazione.

Sul proprio conto corrente, il cliente visualizzerà pertanto due differenti movimenti, entrambi calcolati sul rateo maturato al 30 giugno 2014:

- addebito dell'imposta al 20%;
- accredito dell'imposta al 26%.

A partire dal 1° luglio 2014, al primo evento fiscalmente rilevante (cedola, rimborso, vendita), verrà applicata l'aliquota fiscale del 26% sul totale.

2.2. Dividendi

L'aliquota del 26% si applica ai dividendi incassati dal 1° luglio 2014, a prescindere dalla data di delibera dell'emittente.

2.3. Fondi e SICAV

Dal 1° luglio 2014 i proventi realizzati in fondi comuni d'investimento e SICAV sono tassati al 20% per la parte maturata fino al 30 giugno 2014 e al 26% per la parte maturata dopo tale data. In caso di presenza – nel portafoglio del fondo – di titoli appartenenti alle suddette categorie privilegiate, viene mantenuta la riduzione della base imponibile per tenere conto della minore tassazione applicata a questi strumenti.

Come si applica la nuova tassazione (dal 1º luglio 2014)

Per fondi e SICAV è prevista una procedura di affrancamento "automatico" che consente in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle quote, l'applicazione dell'aliquota:

- del 26%, sui proventi realizzati dopo il 1° luglio 2014 e
- del 20%, sui proventi realizzati dopo il 1° luglio, ma riferiti a valori maturati fino al 30 giugno 2014.

Alla data del 30 giugno 2014 viene calcolato e costituito il c. d. "zainetto fiscale", come reddito di capitale da tassare al 20%, dato dalla moltiplicazione delle quote possedute al 30 giugno 2014 per il provento unitario alla medesima data (differenza tra il prezzo al 30 giugno 2014 e il prezzo medio di carico).

2.4. ETF

Anche il regime fiscale degli ETF risulta modificato dal 1° luglio 2014, per effetto delle modifiche introdotte dal D. L. n. 66/2014, convertito nella L. 89/2014, e dal D. Lgs. n. 44/2014.

Nel regime precedente le modalità di determinazione dei redditi derivanti dagli strumenti in oggetto erano le seguenti:

- reddito di capitale: rappresentato dalla differenza tra il NAV di vendita e il NAV di acquisto (c. d. delta NAV) e dai proventi periodici distribuiti;
- reddito diverso: ottenuto sottraendo il delta NAV dalla differenza tra prezzo di vendita e prezzo di acquisto.

Dal 1° luglio 2014, il NAV non ha più rilevanza fiscale.

Ne consegue che:

- il reddito di capitale è pari alla differenza tra il prezzo di vendita e il costo di acquisto, escluse le eventuali commissioni bancarie per l'operazione (l'eventuale differenza negativa è considerata minusvalenza);
- il reddito diverso è costituito dalle sole commissioni bancarie, oltre all'eventuale differenza negativa sopra indicata.

L'art. 3 del D. L. n. 66/2014, convertito nella Legge n. 89 del 23 giugno 2014, che ha aumentato l'aliquota di tassazione delle rendite finanziarie dal 20% al 26% a partire dal 1° luglio 2014, ha previsto uno specifico regime transitorio per gli OICR (compresi quindi gli ETF), sulla base del quale i proventi realizzati a decorrere dal 1° luglio 2014 (data di regolamento), in sede di cessione



degli strumenti in oggetto, saranno tassati nella misura del 20% se riferibili ad importi maturati fino al 30 giugno 2014, altrimenti subiranno la ritenuta del 26%.

In caso di presenza nel portafoglio degli ETF di titoli appartenenti alle categorie privilegiate, viene mantenuta la riduzione della base imponibile per tenere conto della minore tassazione applicata a questi strumenti.

I proventi periodici distribuiti dagli ETF continuano a rientrare nei "redditi di capitale" e sono tassati al 20% se incassati fino al 30 giugno 2014 ovvero al 26% se incassati dal 1° luglio 2014.

Come si applica la nuova tassazione (dal 1º luglio 2014)

L'applicazione della ritenuta del 20% o del 26% sul reddito di capitale realizzato dal 1° luglio 2014 e maturato, rispettivamente, prima o dopo tale data si realizza con il calcolo del c. d. "zainetto fiscale".

Lo "zainetto fiscale" è costituito dal reddito di capitale maturato al 30 giugno 2014 ed è pari alla moltiplicazione delle quote possedute a tale data per il provento unitario alla medesima data (differenza tra il prezzo di mercato al 30 giugno 2014 ovvero l'ultimo valore di mercato disponibile e il costo medio ponderato di acquisto).

Come precisato dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 18/e del 2014, lo zainetto si azzera:

- in quanto riassorbito dai proventi realizzati dopo il 1° luglio 2014;
- con il disinvestimento totale delle quote possedute al 30 giugno 2014.

A questi fini si applica il criterio FIFO: si considerano cioè cedute per prime le quote detenute alla data del 30 giugno 2014. Si applica l'aliquota del 20% sulla quota di provento che trova capienza nello "zainetto", mentre la quota eccedente verrà tassata al 26%.

3. Compensazione delle minusvalenze con plusvalenze

Le plusvalenze realizzate a partire dal 1° luglio 2014 (valuta di regolamento) saranno soggette alla nuova aliquota di tassazione del 26%.

Le minusvalenze realizzate fino al 30 giugno 2014 potranno essere utilizzate per compensare le plusvalenze realizzate dal 1° luglio 2014, limitatamente alla quota del 76,92% (rapporto tra aliquote del 20% e 26%) del loro valore.

La normativa fiscale consente di compensare le minusvalenze esclusivamente con plusvalenze aventi stessa natura:

- i guadagni realizzati tramite fondi, SICAV ed ETF (differenziale positivo tra prezzo di vendita e acquisto, esclusi i diritti fissi e le commissioni bancarie) costituiscono "redditi di capitale" e i risultati finanziari negativi sono le minusvalenze "redditi diversi";
- per i titoli amministrati (azioni, obbligazioni, ecc.) le plusvalenze e le minusvalenze costituiscono entrambi "redditi diversi".

Le plusvalenze conseguite in titoli (ad es. azioni, obbligazioni) sono compensabili per i successivi 4 anni, per i clienti che hanno il regime fiscale amministrato, con minusvalenze realizzate in Fondi e SICAV in quanto di medesima natura (entrambi redditi diversi).



Non è consentita l'operazione inversa, ovvero la compensazione di minusvalenze (reddito diverso) realizzate in titoli con redditi di capitale derivanti da Fondi e SICAV, trattandosi di redditi di natura differente e non compensabili tra loro.

4. Opzione di affrancamento

La normativa ha previsto la possibilità di avvalersi della c. d. "opzione di affrancamento", la quale consente di utilizzare, in luogo dei costi di acquisto effettivo, i valori presenti al 30 giugno 2014 per il calcolo dei redditi diversi realizzati dopo tale data.

L'affrancamento consente di applicare l'aliquota del 20% sulle plusvalenze potenziali al 30 giugno 2014 e di far emergere le minusvalenze potenziali alla medesima data, determinate valorizzando il proprio patrimonio ai prezzi del 30 giugno.

In caso di investitore soggetto al regime del risparmio amministrato, la richiesta di esercizio dell'opzione di affrancamento può essere fatta per singolo deposito titoli. Questo significa che saranno affrancate tutte le attività finanziare (esclusi fondi, SICAV, ETF ed i titoli privilegiati) incluse in ciascun deposito titoli, ed eventuali sottodepositi, possedute al 30 giugno 2014 ed ancora presenti al momento della richiesta di affrancamento.

In presenza di depositi cointestati ed eventuali sottodepositi sarà necessaria la dichiarazione congiunta di tutti gli intestatari della volontà di avvalersi dell'opzione di affrancamento.

Le attività finanziarie oggetto di affrancamento saranno valutate ai prezzi ufficiali del 30 giugno 2014.

Per i titoli esteri la valorizzazione farà riferimento al tasso di cambio ufficiale BCE del 30 giugno 2014 (disponibile anche sul sito della Banca Centrale Europea).

Le plusvalenze da affrancamento saranno assoggettate all'imposta del 20% ed il valore dell'imposta sarà prelevato direttamente dal conto che dovrà avere la necessaria provvista.

L'opzione deve essere esercitata nel periodo dal 1° luglio al 30 settembre 2014.